

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO
RICORSO

STUDIO LEGALE
Avv. Gianluca Magnani
Via Tacito, 12
00041 Albano Laziale (RM)
Tel. 06 88932892 - Fax 06 88932890

Per **COLAIORI FILIPPO** (CF: CLRFPP93D02C858Y), nato a Colleferro (RM) il 2.4.1993 e **OMOBONO GAIA** (CF: MBNGAI93E62C858N), nata a Colleferro (RM) il 22.05.1993 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I) come da delega a margine del presente atto e con lui elett.te dom.ti in Roma, via Otranto 12 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (Avv. Gianluca Magnani PEC gianluca.magnani@oav.legalmail.it - Fax n. 06.88932890 / Avv. Marco Viglietta C.F: VGLMRC71M24H501F – email: marcoviglietta@ordineavvocatiroma.org);

ricorrenti

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t. dom.to c/o la sede di viale Trastevere 76/A a Roma;

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**, in persona del Rettore p.t. dom.to c/o la sede universitaria di via Orazio Raimondo n. 18 a Roma;

resistenti

e nei confronti di

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"- COMMISSIONE ESAMINATRICE** per il concorso pubblico per esami a n. 220 posti per l'ammissione al corso di laurea magistrale a Ciclo Unico in *Medicina e Chirurgia* ed in *Odontoiatria e Protesi Dentaria* per l'a.a. 2013/2014, in persona del Presidente pro tempore elett.te dom.to presso l'ateneo in via Orazio Raimondo n. 18 a Roma;

e nei confronti di

- **DI DOMENICO MATTEO**, res.te in via Giuseppe di vittorio 93 a Colleferro (RM) – 00034;

controinteressato

per l'annullamento, previa concessione del provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e/o del provvedimento cautelare ex art 55 c.p.a.

I sottoscritti delegano l'avvocato Gianluca Magnani alla rappresentanza, assistenza e difesa nella presente procedura innanzi al TAR ed in qualsiasi suo ulteriore grado o fase, anche di ottemperanza, opposizione, appello, precetto, esecuzione, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, opposizione di terzo, riasunzione, ecc., conferendogli tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato alle liti ex art.84 del c.p.c. ivi compresi quelli di proporre motivi aggiunti, conciliare e transigere, sia giudizialmente che stragiudizialmente, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, intervenire in ogni giudizio sia cognitivo sia esecutivo, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, proporre impugnazioni, incassare somme e rilasciare quietanze nonché farsi sostituire, domiciliarsi, nominare e delegare - presso qualsiasi altro foro - altri avvocati e procuratori ai quali sono fin d'ora concesse le identiche facoltà.

Eleggono con lui domicilio presso lo studio legale associato Avv.ti R. Faranda, P.M. Crupi e S. Dell'Alpi in Roma, via Cossèria n. 2;

Dichiarano altresì di aver preso atto dell'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Autografo

Filippo Colini

PER AUTENTICA
AVV. GIANLUCA MAGNANI

1. del Decreto MIUR 12 giugno 2013 n. 449 avente ad oggetto *Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014* pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.152 del 1-7-2013;

nonché

2. del Decreto MIUR 23 luglio 2013 n. 652 di *Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a.2013/2014* ed allegate tabelle

nonché

3. del bando di concorso - Decreto Rettoriale Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" n. 2070 del 24 giugno 2013 avente ad oggetto test selettivi per *ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46)*

e/o

4. della graduatoria generale nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 30 settembre 2013 secondo il codice identificativo della prova sul sito istituzionale del MIUR <http://accessoprogrammato.miur.it> nella parte in cui i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori risultano ammessi rispettivamente con pt. 35,70 e con pt. 36,40 nonché del decreto ministeriale (di estremi ignoti) di approvazione della stessa;

nonché

5. delle singole graduatorie di merito per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stilate dalle Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi (di estremi ignoti), nella parte in cui escludono dal novero dei candidati vincitori o prenotati i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori;

nonché

6. degli elenchi dei nominativi di coloro che risultano *assegnati e/o prenotati* ai corsi di laurea magistrale in *Medicina e Chirurgia* ed in *Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.s. 2013/2014* presso le Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino),

Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi;

e per quanto occorrer possa

7. di ogni altro decreto e/o regolamento atto e/o atto, presupposto, connesso e conseguente anche se ignoto ai ricorrenti

e per quanto occorrer possa

previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.L. 104/2013 entrato in vigore il 12.9.2013, con riferimento agli artt. 2, 3, 33, 34, 71, 77, 97 Cost., nella parte in cui è stata disposta l'eliminazione del bonus maturità ai fini del punteggio per la graduatoria di accesso ai corsi di laurea a numero programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, anche per A.A. 2013/2014 ed a selezione in corso di svolgimento

PREMESSO IN FATTO

- 1) In data 12 Giugno 2013 veniva pubblicato il D.M. n. 449/2013 relativo ai bandi di concorso per il test selettivo di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'a.a. 2013/2014 di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, ai corsi finalizzati alla formazione di architetto e di Scienze della Formazione primaria (v. allegato n. 1);
- 2) In base al suddetto decreto ed a mente delle disposizioni di legge vigenti, tutti gli atenei italiani sono stati chiamati per l'effetto a pubblicare propri bandi di concorso per le singole facoltà ad accesso programmato attivate (v. bando di concorso avente ad oggetto test selettivi per *ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46)* – pubblicato con Decreto Rettoriale Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” n. 2070 del 24 giugno 2013 in allegato n. 3);
- 3) In base a quanto disposto dal decreto ministeriale 449/2013 e dai suddetti bandi universitari, anche per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, il punteggio totale attribuito in graduatoria era dato dalla somma dei punteggi calcolati con i criteri: a) Valutazione del test (max

- 90 punti) e b) Valutazione del percorso scolastico (max 10 punti) (v. doc.);
- 4) La soglia minima ai fini dell'idoneità (nonchè ai fini dello stesso riconoscimento del bonus maturità) era stata fissata in 20 punti conseguiti con il test (v. doc.);
- 5) La prova di ammissione consisteva nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne doveva individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale (5 quesiti), ragionamento logico (25 quesiti); biologia (14 quesiti); chimica (8 quesiti); fisica e matematica (8 quesiti) (v. allegato n. 4);
- 6) sulla base del punteggio totale, doveva poi redigersi una graduatoria nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all'allegato 2 del D.M. 449 cit. ed una graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero (v. doc.);
- 7) I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, sarebbero stati utilizzati per l'ulteriore scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione;
- 8) Ai fini della valutazione del test (max 90 punti):
- 1,5 punti dovevano assegnarsi per ogni risposta esatta;
 - una penalizzazione di 0,4 punti doveva infliggersi per ogni risposta sbagliata;
 - 0 (zero) punti corrispondevano infine ad ogni risposta non data;
- 9) quanto invece alla valutazione del percorso scolastico (max 10 punti), per i candidati che avevano conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non fosse stato possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, dovevano applicarsi, nell'ordine, i seguenti criteri:
- i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma;
 - i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma;
- 10) Il punteggio doveva quindi attribuirsi esclusivamente ai candidati che avevano

ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto non fosse inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:

Voto di maturità Punteggio:

- 100 e lode = 10 punti;
- 99 – 100 = 9 punti;
- 97 – 98 = 8 punti;
- 95 – 96 = 7 punti;
- 93 – 94 = 6 punti;
- 91 – 92 = 5 punti;
- 89 – 90 = 4 punti;
- 86 – 87 – 88 = 3 punti;
- 83 – 84 – 85 = 2 punti;
- 80 – 81 – 82 = 1 punti;

- 11) Lunedì 30 settembre 2013 doveva poi pubblicarsi dal Cineca, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria nazionale di merito nominativa (v. doc.);
- 12) In relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti sarebbero stati pubblicati i nominativi di coloro che risultavano *assegnati* o *prenotati* al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e sarebbe stato fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali studenti (v. doc.);
- 13) Il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria rientrava nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, sarebbe risultato *assegnato*, come tale tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso (appunto) assegnato entro un termine massimo di quattro giorni (v. doc.);
- 14) nel caso invece in cui il candidato non fosse rientrato nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, questi risultava comunque *prenotato* su una scelta successiva. In tal caso il candidato avrebbe potuto immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedevano in graduatoria, si rendessero eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. L'immatricolazione in ogni caso avrebbe annullato automaticamente tutte le altre preferenze espresse;

- 15) Gaia Omobono e Filippo Colaïori, hanno espletato per il test d'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia in data 9 settembre 2013, svolgendo la prova presso l'Università di Roma Tor Vergata (prima sede prescelta) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 circa (v. doc.);
- 16) entrambi avevano allegato in domanda il possesso dei requisiti posti dal bando in epigrafe per il riconoscimento del cd *bonus maturità*: Gaia Omobono si è infatti diplomata con votazione: cento centesimi; Filippo Colaïori invece si è diplomato con votazione: novantasette/centesimi (v. allegati nn. 9 e 10);
- 17) per tali motivi e sussistendo tutti gli ulteriori requisiti per l'attribuzione del bonus, la prima (Omobono) confidava legittimamente in un bonus di 9 punti ed il secondo (Colaïori) in un bonus di 8 punti allorquando si accingevano ad iniziare la prova selettiva;
- 18) I ricorrenti potevano dunque contare, in assoluta buona fede, sulla certezza di un bonus di partenza (quello legato al voto conseguito all'esame di stato conclusivo degli studi superiori di secondo grado) che equivaleva in termini di punteggio rispettivamente a 6 (quanto a Gaia Omobono) ed a 5 risposte esatte (Filippo Colaïori);
- 19) ebbene, con la pubblicazione della graduatoria nazionale di merito del 30 settembre 2013, entrambi sono risultati idonei (avendo superato entrambi la soglia di punteggio pari a 20) ma non hanno raggiunto punteggio sufficiente ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in *Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria* delle sedi rispettivamente prescelte, e ciò perché, nelle more dello svolgimento della prova (dunque lo stesso 9 settembre 2013), il Governo italiano ha varato il D.L. 104/2013, il cui art. 20 (*Corsi di laurea ad accesso programmato*) sembrerebbe aver eliminato il bonus maturità ai fini del punteggio per la graduatoria di accesso ai corsi di laurea a numero programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 anche per gli esami di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in corso di svolgimento alla sua data della sua entrata in vigore (*"L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto."*);
- 20) sulla base della suddetta disposizione, infatti, la Commissione esaminatrice c/o

l'Università di Roma Tor Vergata (come d'altro canto tutte le altre) non ha valutato loro il bonus maturità che ciascuno dei due aveva allegato e documentato ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea in predichato (v. allegati nn. 5, 6 e 7);

- 21) ne è conseguito l'inserimento in graduatoria dei predetti con punteggio e posizione non utile ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia entro nei limiti del contingente (10.157 posti) messo a disposizione dal MIUR con il DM 23 luglio 2013 n. 652 (v. allegato n. 2)
- 22) Gaia Omobono infatti ha ottenuto punteggio pari a **35,70** con 27 risposte esatte, 12 risposte errate e 21 non risposte (v. allegato n. 5);
- 23) Filippo Colaioni, invece ha ottenuto punteggio complessivo pari a **36,40** con 28 risposte esatte, 14 risposte errate e 18 non risposte (v. allegato n. 6);
- 24) detto punteggio deriva solo ed esclusivamente dalla valutazione del test e, segnatamente, dalla somma dei punti assegnati per le risposte esatte e dalle penalizzazioni subite per via delle risposte errate;
- 25) ebbene, come premesso, entrambi i candidati hanno sostenuto la prova il giorno 9 settembre 2013 con il legittimo affidamento nel suddetto bonus e di conseguenza si sono approcciati alla prova: la strategia adottata da entrambi è consistita nell'omettere la risposta anziché azzardarla (e per l'effetto rischiare la penalizzazione di 0,4 punti) per quelle domande sulle quali nutrivano maggiori dubbi, confidando in ogni caso nell'apporto dei punti bonus;
- 26) coerentemente con tale strategia Gaia Omobono non ha risposto a 21 domande sulle 60 del test mentre Filippo Colaioni non ha risposto a 18 domande (v. allegati nn. 5 e 6);
- 27) con il riconoscimento del suddetto bonus, entrambi avrebbero ottenuto l'agognata ammissione ai corsi di laurea in medicina e Chirurgia;
- 28) Gaia Omobono avrebbe infatti ottenuto pt. 44,70 (35,70 + 9) mentre Filippo Colaioni avrebbe ottenuto pt. 44,40;
- 29) Ed invece costoro sono stati esclusi perché con il solo punteggio derivante dal test non hanno superato la soglia di ingresso individuata in pt. 39,40 con la pubblicazione della graduatoria e l'assegnazione sedi del 30 Settembre 2013 (v. allegato n. 8);
- 30) Risulta alla scrivente difesa, infatti, che alla data di notifica del presente ricorso e salvo ulteriore scorrimento della graduatoria, l'ultimo candidato

assegnato (Medicina – Università di Messina) vanta punteggio pari a 39,50 mentre l'ultimo prenotato (Odontoiatria – Università di Sassari) vanta punteggio pari a 39,00;

31) facile dunque verificare il danno sofferto dai ricorrenti: sommando infatti al punteggio conseguito dagli stessi in base al test di ammissione i rispettivi bonus maturità, entrambi avrebbero agevolmente ottenuto l'agognata ammissione ai corsi di laurea in Medicina quali assegnati o, in subordine, prenotati presso una delle sedi prescelte;

32) entrambi infatti potevano vantare punteggio di gran lunga superiore a quello dell'ultimo avente diritto all'ammissione (entrato con pt. 39,00);

33) quanto a Gaia Omobono, quest'ultima, in domanda, aveva graduato per preferenza ai fini dell'immatricolazione, i seguenti atenei: Università di Roma – Tor Vergata, Università Roma – La Sapienza (Medicina – Policlinico; Medicina – S. Andrea; Medicina – Polo Pontino), Università di Chieti, Università L'Aquila, Università di Pisa, Università di Bologna, Università di Perugia, Università di Siena, Università di Milano, Università Varese Insubria (v. allegato n. 5);

34) quanto invece a Filippo Colaiori, gli atenei indicati in ordine di preferenza ai fini dell'immatricolazione alla facoltà di medicina sono: Università di Roma – Tor Vergata, Università Roma – La Sapienza (Medicina – Policlinico), Università di Chieti, Università L'Aquila, Università del Molise, Università di Perugia, Università di Siena (v. allegato n. 6);

35) la cancellazione del bonus "in corso d'opera" va a ledere i diritti garantiti degli studenti alla parità di trattamento e al legittimo affidamento nei confronti dello Stato;

36) per la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese nell'a.a. 2013/2014, tenutasi invece il 15 aprile 2013 negli atenei italiani e presso le sedi estere appositamente individuate dal DM 109/2013, il bonus legato alla valorizzazione del percorso scolastico (max 5 punti) è stato mantenuto anche all'indomani dell'entrata in vigore del DL 104/2013 che ha limitato la sfera di applicazione dell'art. 20 alle sole procedure di ammissione ai corsi non ancora definite alla data della sua entrata in vigore (v. allegato n. 11);

37) questo si evince anche dalla nota del MIUR pubblicata sul sito istituzionale

<http://accessoprogrammato.miur.it> nella quale si legge:

Prove nazionali di ammissione ai corsi ad accesso programmato Anno Accademico 2013/2014

ELIMINAZIONE BONUS MATURITA' AI FINI DEL PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA DEI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO - a.a. 2013/14 - DM 449/2013 e DM 615/2013.

Si rende noto che a seguito di quanto approvato nella seduta del 9 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri con il decreto legge di prossima pubblicazione, è stato eliminato, anche per l'a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all'esame di Stato per l'accesso ai corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Tale eliminazione deriva dall'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 21/2008. La graduatoria per l'accesso ai corsi di studio di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, ai corsi finalizzati alla formazione di architetto e di Scienze della Formazione primaria, sarà pertanto determinata esclusivamente in relazione al punteggio conseguito da ogni studente nel test d'accesso (Punteggio Massimo 90 punti) (v. allegato n. 12).

- 38) con il presente ricorso, dunque, i predetti ricorrenti chiedono l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia se del caso anche in sovrannumero nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito (sotto il profilo morale ed esistenziale), che si quantifica sin d'ora in € 30.000,00, salvo meglio dedurre nelle more del presente procedimento;
- 39) l'odierno controinteressato è stato ammesso ed immatricolato ai corsi di Medicina e Chirurgia mediante scorrimento della graduatoria generale di merito nazionale nella quale risulta inserito con pt. 42,30 e posizione n. 9387;
- 40) i posti assegnati dal MIUR alle varie università italiane per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia sono pari a 10.157 ma i candidati ammessi ai corsi sono ad oggi non più di 8.000,00;

IN DIRITTO

1. in via preliminare

Il cosiddetto bonus maturità è stato introdotto dall'art. 4 D.Lgs 21/2008 per gratificare, con maggior punteggio da far valere ai fini dell'ammissione ai corsi universitari, tutti gli studenti ritenuti più meritevoli in base ai risultati scolastici

conseguiti presso la scuola secondaria superiore e, segnatamente, in base al voto ottenuto all'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore

Nella versione originaria il suddetto art. 4 (rubricato *Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264*), così recitava:

1. Il punteggio massimo degli, esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 105 punti.

2. Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.

3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti, elementi:

a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di stato al termine del quarto anno – per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali – si prende in considerazione l'ultimo biennio;

b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scagioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;

c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato;

d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.

4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.

Omissis

La «valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi universitari» (cd bonus maturità), nasce dunque ufficialmente nel gennaio 2008, con il decreto-Fioroni (Dlgs 21/2008) che prevede di distribuire 25 punti in base ai voti ottenuti dagli studenti negli ultimi tre anni delle superiori e nell'esame di maturità. Il decreto raccoglie in questo modo una discussione in atto da anni, ma non riesce lo stesso a trovare la strada dell'attuazione: a fermarlo sono le troppe variabili che entrano in gioco all'esame di maturità, quando da un istituto all'altro e da una città all'altra preparazioni simili sfociano in voti anche molto diversi fra loro.

Presenza fissa nei decreti «milleproroghe» che ogni anno ne avevano fatto slittare l'entrata in vigore, il bonus maturità era stato rilanciato dal Governo Monti, ma il suo ritorno in campo ha spinto i test di quest'anno verso un ginepraio di modifiche in corso d'opera iniziate con il DM decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334 e conclusesi con il rifacimento del DM 449/2013.

Infatti per limitare gli effetti dei diversi gradi di "generosità" nelle valutazioni dei singoli istituti, il bonus era stato tarato sul meccanismo dei «percentili», attribuendo 10 punti solo al 5% di studenti "migliori" di ogni istituto, riservando 8 punti al 5% attestatosi appena più in basso e così via, fino a negare il bonus agli studenti esclusi dal 20% più "brillante".

Anche con le suddette modalità di attuazione, però, il meccanismo è stato investito da numerose critiche, e proprio nei giorni di chiusura delle iscrizioni ai test secondo il vecchio calendario, che prevedeva esami a luglio e classifica nazionale a settembre, l'allora neo-ministro Maria Chiara Carrozza ha deciso il primo stop, dando il via alla ristrutturazione del suddetto premio. A giugno è stata quindi preparata la seconda versione del bonus - quella poi recepita dal DM 449/2013 con il quale sono state bandite le procedure selettive di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nell'a.a. 2013/2014 -, che ancorava la distribuzione dei punti ai voti distribuiti dalle singole commissioni della maturità.

Infatti l'art. 10 del DM 449/2013 cit. aveva disposto per il riconoscimento del

bonus maturità ai candidati che avevano ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100, distinguendo all'uopo tra i candidati che avevano conseguito il diploma nell'a.s. 2012/2013 (per i quali il voto non doveva essere inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13) e coloro, invece, che avevano conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 (per i quali, ove non fosse stato comunque possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, dovevano applicarsi, nell'ordine, i seguenti criteri: 1) i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma; 2) i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma).

Anche il bando dell'Università di Roma Tor Vergata (decreto rettorale n. 2070 del 24.6.2013), infine, aveva ripreso e trasfuso le suddette disposizioni nell'art. 5, rubricato *Contenuti della prova di ammissione e criteri di valutazione*.

Nemmeno questo sistema di ponderazione, tuttavia, è stato giudicato soddisfacente dal Governo che a quel punto – e veniamo alla stretta attualità - ha pensato bene di azzerare il cd bonus maturità definitivamente e (apparentemente) sin da subito, mediante l'espressa abrogazione dell'art. 4 del D.Lgs 21/2008 che lo aveva introdotto.

Lo ha fatto con l'art. 20 del D.L. 104/2013 cit. entrato in vigore il 12 settembre scorso, che nella sua versione definitiva – ovverosia quella risultante dalla rettifica in G.U. n.217 del 16-9-2013 - così recita: "L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e' abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non e' applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari gia' indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Ebbene, come premesso, il giorno del varo del suddetto decreto legge (entrato in vigore il successivo giorno 12 settembre) coincideva con quello del test di accesso ai corsi di laurea magistrale in *Medicina e Chirurgia* ed in *Odontoiatria e Protesi Dentaria* (9.9.2013).

Gli odierni ricorrenti, come tutti gli altri candidati aventi titolo, hanno svolto la prova con il legittimo affidamento nel "tesoretto" dato dal cd bonus maturità. Ma non solo. Forti del bonus di cui potevano beneficiare ai fini della valutazione,

costoro hanno anche adottato una precisa strategia “di contenimento” volta a prediligere omesse risposte rispetto a risposte incerte e dunque potenzialmente sbagliate, ben sapendo che a differenza degli altri candidati, loro potevano permettersi di rispondere a qualche quesito in meno senza con ciò perdere terreno rispetto ai concorrenti.

Non rispondendo affatto ai quesiti rispetto ai quali nutrivano dubbi nella risposta costoro potevano infatti abbattere notevolmente il rischio di penalizzazioni ed al contempo tenere sotto controllo l’andamento della prova attraverso una oculata gestione del “tesoretto” a loro disposizione.

Viceversa coloro che sapevano di non poter confidare nel bonus potrebbero aver tentato rispetto a loro un numero maggiore di risposte, con risultato di aumentare le possibilità di cadere in errore.

Soltanto a fine prova, i candidati hanno saputo della soppressione del bonus maturità previsto dalla legge, dal DM n. 449 del 12 giugno 2013 e dallo stesso bando di selezione universitario (!).

In altri termini gli oltre 84mila aspiranti medici che hanno affrontato il test il 9 settembre scorso, sono entrati in aula nella vigenza di un dato sistema di regole e ne sono usciti soltanto 100 minuti dopo per apprendere che le stesse regole della selezione erano state frattanto cambiate radicalmente.

Appare anche superfluo rimarcare a questo punto come, in primis, risulti falsata la prova sia per coloro che avevano il bonus (e che forti di un “tesoretto” di punti, non hanno risposto a molte domande per evitare una decurtazione di punteggio) sia per coloro che non lo avevano (e che per raggiungere i loro colleghi hanno risposto a tutte le domande, anche a quelle in cui erano incerti, subendo così la decurtazione per l’errore nella risposta).

Ma la beffa più grande per i ricorrenti, certamente, risiede proprio nel fatto che costoro sono stati esclusi proprio per via degli 8 e rispettivamente 9 punti promessi prima di entrare e che alla fine della prova non esistevano più (!).

Come premesso, infatti, entrambi i ricorrenti, con l’apporto dei rispettivi bonus, avrebbero CERTAMENTE fatto parte degli aventi diritto all’immatricolazione a medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie prescelte

Ebbene, tutto questo ha inevitabilmente inficiato la validità della prova e/o della graduatoria nazionale degli ammessi ai corsi di laurea ad accesso

programmato.

Sarebbe infatti bastato che tale intervento legislativo fosse avvenuto prima dell'inizio della prova per prevenire una molteplicità di facili censure volte a denunciarne il carattere illegittimo ed invalidante dell'intera procedura. I Candidati defraudati del bonus avrebbero infatti potuto comunque orientarsi diversamente nella *"strategia di gara"*.

1. motivo

violazione di legge (art. 4 D.Lgs 21/2008), del DM 449/2013 e dei bandi universitari di concorso.

Ad avviso della scrivente difesa l'unico modo per ovviare all'invalidazione dell'intera procedura relativa agli esami di ammissione ai corsi universitari a numero programmato per l'a.a. 2013/2014 - se del caso previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.L. 104/2013 (entrato in vigore il 12.9.2013) in relazione agli artt. 2, 3, 33, 34, 71, 77 e 97 Cost. - consiste nell'interpretare la locuzione *"le procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto"* di cui al richiamato art. 20 come riferita alle prove in senso stretto (non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del decreto), piuttosto che all'intera procedura comprensiva delle stesse graduatorie di merito finali stilate sulla base dei risultati ottenuti dai candidati; tanto più che è stato proprio lo svolgimento delle prove a risultare condizionato a posteriori da regole diverse rispetto da quelle che gli studenti conoscevano nel momento in cui si sono seduti per affrontarle.

Così interpretata, la suddetta disposizione (art. 20 D.L. 104/2013) non costringerebbe gli odierni ricorrenti a subire quella che appare senza ombra di dubbio una manifesta ingiustizia – quella derivante dall'esser stati valutati con una modifica delle regole di legge e del bando in costanza di prova – che andrebbe a minare seriamente l'imprescindibile rapporto di affidamento e fiducia che deve legare i cittadini allo Stato. Tale diversa interpretazione consente infatti a Gaia Omobono e Filippo Colaioni di impugnare – come essi infatti fanno - la graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 30 settembre 2013 nella parte in cui risultano inseriti con punteggio minore di quello spettante in

ragione della legge vigente *ratione temporis* e del bando di concorso nonché quelle di merito delle singole università prescelte; il tutto senza passare attraverso il guado di un difficile vaglio di costituzionalità della richiamata disposizione.

D'altro canto, costituiscono capisaldi del nostro ordinamento i principi in base ai quali: 1) il bando costituisce pur sempre *lex specialis* del concorso in questione; 2) il procedimento amministrativo in genere è regolato dal principio "*tempus regit actum*", in quanto, alla luce del principio di legalità, ogni atto amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge in vigore nel momento in cui viene posto in essere.

Orbene se è vero che in assenza di specifiche e diverse disposizioni, la data di avvio del procedimento non vale ad escludere l'applicabilità della normativa sopravvenuta ai procedimenti che siano ancora *in itinere*, è altrettanto consolidato il principio in base al quale le fasi procedurali già esaurite sono assoggettate alla vecchia disciplina e non devono essere rinnovate: in particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che *"l'applicabilità dello jus superveniens presuppone che il procedimento sia ancora in itinere. Anche in questa ipotesi, peraltro, l'applicazione della normativa sopravvenuta non è ancora scontata, in specie quando la procedura si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia; in tali ipotesi, invero, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all'atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, non anche per fasi già espletate e compiute"*. (Consiglio di Stato, parere 440/2007)

Ebbene nella fattispecie sub iudice l'interpretazione invocata risulta possibile in quanto la procedura si è divisa in varie fasi coordinate, ma dotate ciascuna di relativa autonomia.

A mente di tale arresto e dei principi evocati può legittimarsi un'interpretazione della richiamata disposizione (quella di cui all'art. 20 D.L. 104/2013) che ne limiti l'applicazione alle fasi della procedura che all'atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate e non anche per le fasi già espletate e compiute, come quella relativa ai test selettivi del 9 settembre 2013.

2. motivo

Inopportunità sopravvenuta dell'intera procedura in relazione all'art. 97 Cost.

Per quanto le modifiche discusse siano avvenute mediante decreto avente forza di legge e dunque non siano direttamente impugnabili innanzi a Codesto TAR se non attraverso rilievo di incostituzionalità, appare alla scrivente difesa del tutto evidente che l'intera procedura relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già' indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto legge 104/2013 risulti affetta da una sorta di **inopportunità sopravvenuta** – per EVIDENTE E MACROSCOPICA violazione delle regole di buona amministrazione, opportunità, equità ed eticità - in ragione dell'avvenuta modifica delle regole concorsuali in corso d'opera e nel pieno svolgimento delle prove selettive, attraverso quello che a tutti gli effetti appare riconducibile alla categoria delle cd leggi provvedimento;

Per i motivi esposti in premessa, infatti, tale modifica in corso ha invalidato l'intera procedura perché ha introdotto surrettiziamente elementi concreti di iniquità, incertezza, senso di sfiducia e diffidenza verso lo Stato.

Il DM 449/2013 che ha dato avvio alle procedure selettive di accesso ai corsi universitari a numero chiuso per l'a.a. 2013/2014 ed a mente del quale ogni ateneo italiano ha stilato e pubblicato il proprio bando di concorso per i corsi di laurea a numero programmato attivati, prevedeva il cd bonus maturità, richiamando all'uopo il D.Lgs 21/2008 che lo ha introdotto.

Dunque l'abrogazione del cit. art. 4 del D.Lgs 21/2008 introduttivo del bonus di valorizzazione del percorso scolastico non può che travolgere anche gli atti amministrativi successivamente emanati ed inficiare l'intera procedura di selezione che sulla base di detta disposizione aveva trovato disciplina e regolamentazione tramite il DM 449/2013 ed i singoli bandi universitari.

Orbene, soltanto l'immatricolazione in sovrannumero di tutti i candidati (come i ricorrenti) ingiustamente penalizzati dall'omessa valutazione del bonus maturità, previa sospensione delle disposizioni del DM 449/2013 e dei bandi universitari del luglio 2013 che regolamentano l'accesso ai corsi di laurea con il sistema dell'accesso programmato, potrebbero parzialmente sanare tale "pasticcio".

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

illegittimità costituzionale dell'art. 20 D.L. 104/2013

Come premesso nei precedenti paragrafi una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 DL 104/2013 rende illegittime le graduatorie nazionali e di ateneo impugnate nella parte in cui non sono state formate in base al punteggio spettante ai candidati aventi diritto al cd bonus maturità.

Qualora, però, l'Ill.mo TAR adito non intenda né aderire all'interpretazione che dell'art. 20 del D.L. 104/2013 cit. ha dato la scrivente difesa al precedente paragrafo 1 né procedere come richiesto ed invocato al successivo paragrafo 2 del presente ricorso e ritenga dunque che i provvedimenti impugnati siano stati correttamente adottati in puntuale applicazione della citata norma, Voglia la suddetta Autorità giurisdizionale amministrativa rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.L. 104/2013 (entrato in vigore il 12.9.2013) con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 33, 34, 71, 77 e 97 Cost. nella parte in cui è stata disposta l'eliminazione del bonus maturità ai fini del punteggio per la graduatoria di accesso ai corsi di laurea a numero programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, anche per A.A. 2013/2014 ed a selezione in corso di svolgimento.

La questione è infatti rilevante perché il giudizio in corso non potrebbe essere deciso prescindendo dall'applicazione della citata norma.

Ad avviso della scrivente difesa siamo nel territorio delle cd **leggi provvedimento** che benché non precluse a priori (in tal senso v. Corte Cost., 25.5.1957, nn. 59 e 60; 21.3.1989, n. 143; 24.2.1995, n. 63; 21.7.1995, n. 347) si contraddistinguono per provvedimenti che intervengono concretamente su casi e rapporti specifici ovvero per regolare situazioni sostanziali sulle quali si è già disposto con provvedimento amministrativo (i.e. bando di selezione nel caso di specie).

Ebbene in via preliminare si fa osservare come la complessa questione dei rapporti con le garanzie di tutela giurisdizionale di questa particolare tipologia di legge-provvedimento sia stata già affrontata dal Giudice delle leggi, il quale ha risolto il problema ritenendo che i diritti di difesa del cittadino, in caso di sopravvenuta approvazione con legge di un atto amministrativo dei suoi interessi, non vengono sacrificati ma si trasferiscono, secondo il regime di controllo del proprio del provvedimento amministrativo medio tempore intervenuto, dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale (Corte Cost., 16.2.1993, n. 62)

Ciò premesso, Voglia dunque l'Ill.mo Tar adito tenere conto delle seguenti osservazioni ai fini della auspicata rimessione alla Corte Costituzionale:

a) violazione artt. 71 e 77 comma 2 Cost.

- irragionevolezza manifesta

L'utilizzo del decreto legge, strumento per sua natura eccezionale, è ancora abnorme pur dopo la famosa sentenza n.360/1996 che pure ne ha limitato l'uso.

A parere della scrivente difesa il D.L. 104/13 cit. difetta anzitutto dei requisiti della necessità ed urgenza.

Il decreto legge è infatti un provvedimento provvisorio con forza di legge destinato a fronteggiare situazioni eccezionali.

L'art. 71 Cost. stabilisce infatti che: *“L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.*

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”

Da par suo l'art. 77 comma 2 Cost. stabilisce anche che: *“Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.”*

Come insegna anche il giudice delle leggi (Corte Costituzionale, sent. 171/2007) *“.. Negli Stati che s'ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo.*

A questi principi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere» (art. 70).

In determinate situazioni o per particolari materie, attesi i tempi tecnici che il normale svolgimento della funzione legislativa comporta, o in considerazione della complessità della disciplina di alcuni settori, l'intervento del legislatore può essere, rispettivamente, posticipato oppure attuato attraverso l'istituto della delega al Governo.... Lasciando da parte tale ultima ipotesi, che qui non interessa, è significativo che l'art. 77 Cost., al primo comma, stabilisca che «il

Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

Tenuto conto del tenore dell'art. 70 Cost., la norma suddetta potrebbe apparire superflua se non le si attribuisse il fine di sottolineare che le disposizioni dei commi successivi – nel prevedere e regolare l'ipotesi che il Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, sotto la sua responsabilità, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni – hanno carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale.

Ciò doverosamente premesso si consideri in primis che l'illegittimo ricorso allo strumento legislativo del decreto legge si evince sin dall'incongruenza della disposizione censurata (art. 20) rispetto alle finalità indicate dal decreto 104/2013 nella sua premessa.

l'epigrafe del DL. 104/2013 reca infatti l'intestazione *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca* ed il preambolo è così testualmente formulato:

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca;

Orbene, avendo a mente i dettami della Corte Costituzionale (ex multis sent. 128/2008), rispetto alla generica finalità indicata dal medesimo decreto legge nella sua premessa (*semplificazione delle procedure nelle università e negli enti di ricerca*), la soppressione del cd bonus maturità, non soltanto non rappresenta una mera “semplificazione” della procedura (..) ma non ha di per sé neppure il prescritto carattere della straordinaria necessità ed urgenza, risolvendosi piuttosto in una ordinaria modificazione degli assetti stabiliti per la gestione dell'accesso ai corsi di laurea a numero programmato che poteva operarsi con i normali strumenti

legislativi della legge o del decreto legislativo delegato nei tempi (che pure c'erano tutti) e nei modi che una questione come quella della valorizzazione del percorso scolastico richiedevano, di guisa che essa non appare collegata, quanto meno secondo un rapporto di immediatezza qualificabile in termini di urgenza, sia pure relativa, alla neppure meglio specificata *esigenza di semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca*

In proposito la Corte Costituzionale (sent. 22/2012) ha già avuto modo di precisare che *l'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento....*

Nella medesima sentenza – che aveva ad oggetto i cd decreti milleproroghe - è stato anche stabilito il principio in base al quale i decreti legge *debbano sempre obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina “a regime” di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei.* (v. sent. cit.)

Dunque ci si domanda anzitutto – anche a mente del generale canone della

ragionevolezza - se già il solo inserimento in un decreto legge variegato come questo di una disposizione genericamente motivata da *esigenza di semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca* non denoti di per sé un inammissibile travalicamento dei limiti posti dalla stessa Costituzione all'uso di siffatto strumento legislativo.

In ogni caso poi non sembra sussistere alcun collegamento e corrispondenza del contenuto dell'art. 20 cit. al titolo. Nella fattispecie infatti quella di sopprimere una misura premiale del merito scolastico introdotta con legge ad hoc ben 4 anni or sono dopo una lunga fase di gestazione, non appare certo riconducibile a mero strumento di semplificazione delle procedure nelle università (!)

Il cd Bonus maturità disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs 21/2008 - abrogato dal recente D.L. 104/2013 - era infatti al centro di un disegno legislativo che non a caso aveva ad oggetto *Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.*

Dunque davvero non si comprende come sia stato possibile spazzare via con un decreto legge giustificato da esigenze di *semplificazione delle procedure in ambito universitario* un istituto – quello della valorizzazione del percorso scolastico alle scuole superiori – introdotto dal legislatore nell'esercizio delle sue prerogative di indirizzo politico e con legge appositamente dedicata.

Da ultimo e sotto distinto profilo si fa rilevare come sia men che meno credibile la tesi dell'urgenza e della straordinarietà ai fini della legiferazione d'urgenza nel caso di specie proprio in ragione del fatto che ci troviamo innanzi ad un tema, quello del bonus maturità, dibattuto da anni e stancamente procrastinato con innumerevoli “decreti milleproroghe” sino al recente inserimento nel bando di concorso relativo ai test di ammissione alle facoltà ad accesso programmato per l'a.a. 2013/2014.

Nella fattispecie de qua abbiamo infatti un premio (cd *bonus maturità*), nato nel lontano gennaio 2008 (D.Lgs 21/2008) al fine di valorizzare la qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi universitari, che è stato tenuto in un limbo giuridico per anni attraverso il continuo slittamento dell'entrata in vigore delle norma (art. 4) che lo disciplinava (v. D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129; D.L. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; D.L. 194/2009, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; D.L. 216/2011 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14), sino a trovare nuovo impulso e vigore sotto il Governo Monti.

Nella sua versione definitiva – quella recepita dal DM 449/2013 - il bonus maturità era peraltro già reduce da innumerevoli e sfiancanti “esami di fattibilità” cui erano seguiti anche numerosi interventi di modifica e messa a punto.

Infatti, per limitare gli effetti dei diversi gradi di "generosità" nelle valutazioni dei singoli istituti, il bonus era stato originariamente tarato sul meccanismo dei «percentili», attribuendo 10 punti solo al 5% di studenti "migliori" di ogni istituto, riservando 8 punti al 5% attestatosi appena più in basso e così via, fino a negare il bonus agli studenti esclusi dal 20% più "brillante" (v. disposizioni decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334 sostituite da quelle del DM 449/2013).

Anche con le suddette modalità di attuazione, però, il meccanismo era stato investito da numerose critiche, e proprio nei giorni di chiusura delle iscrizioni ai test secondo il vecchio calendario, che prevedeva esami a luglio e classifica nazionale a settembre, era stata decisa una ulteriore ristrutturazione del suddetto premio. Infatti l'art. 10 del DM 449/2013 cit. aveva disposto per il riconoscimento del bonus maturità ai candidati che avevano ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100, distinguendo all'uopo tra i candidati che avevano conseguito il diploma nell'a.s. 2012/2013 (per i quali il voto non doveva essere inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13) e coloro, invece, che avevano conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 (per i quali, ove non fosse stato comunque possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, dovevano applicarsi, nell'ordine, i seguenti criteri: 1) i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di

diploma; 2) i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma).

Nemmeno questo sistema di ponderazione, però, è stato giudicato soddisfacente dal Governo il quale, ritenendo a quel punto sussistenti le ragioni di necessità ed urgenza che ne legittimano l'impiego, ha pensato bene di ricorrere in extremis allo strumento del decreto legge per azzerare il cd bonus maturità in via definitiva ed immediata.

Ebbene, non soltanto il bonus maturità, per come da ultimo ristrutturato appariva ben lungi da quelle facili censure innanzi al TAR che paventava il Governo alla vigilia del varo del DL 104/2013 (e che il Ministro Carrozza asserirà poi di aver scongiurato mediante immediata rimozione del suddetto premio) ma ciò in ogni caso non giustifica il ricorso a tale tipologia di strumento legislativo (decreto legge) per il semplice fatto che non sussistevano in ogni caso ragioni di necessità ed urgenza per intervenire su un istituto previsto dalla legge, dibattuto da anni e che a quel punto risultava anche adeguatamente calibrato sulle esigenze di tutti i partecipanti con il giusto temperamento degli interessi in campo.

Sotto diverso ed ulteriore profilo la norma appare sospetta di illegittimità costituzionale anche perché a dispetto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (v. ex multis Corte Cost. sent. 29/1995) a norma dell'art. 77 Cost., *la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato.*

Ebbene, nel caso di specie la *pre-esistenza di una situazione di fatto* da fronteggiare in via d'urgenza, se interpretata con la dovuta valenza semantica, non è affatto ravvisabile nel caso di specie se non nei limiti di quanto di fatto inevitabilmente scaturito nella sfera personale di ogni partecipante a questa selezione pubblica. Appare tuttavia evidente che non era questo il senso che alla

suddetta locuzione aveva dato la Corte Costituzionale nella massima testé trascritta. In altri termini il Governo, sviando dai limiti imposti dalla Costituzione, ha fatto ricorso alla legislazione d'urgenza non già per far fronte ad una pre-esistente situazione di fatto ma per intervenire su una procedura amministrativa – quella di cui al DM 449/2013 ed ai bandi di concorso universitari del luglio 2013 - avviata nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti *ratione temporis* e previa adeguata ponderazione ai fini valutativi di un istituto premiale come quello del bonus maturità introdotto con legge.

Il tutto al solo fine (non dichiarato) di imporre il marchio di fabbrica del nuovo corso politico anche rispetto alle politiche della scuola ed universitarie e senza passare per le pastoie dei lavori parlamentari.

b) violazione artt. 1, 2, 3 e 97 Cost.

- irragionevolezza manifesta

- Violazione dei principi di legalità, parità di trattamento, imparzialità, buon andamento, legittimo affidamento e certezza del diritto;

In ogni caso non è conforme agli artt. 1, 2, 3 e 97 Cost. la soppressione del bonus maturità disposta dal censurato art. 20 D.L. 104/2013 a partire dal corrente a.a. 2013/2014 e con inclusione delle selezioni di accesso alle facoltà a numero programmato italiane già in corso di svolgimento, non ancora concluse.

la cancellazione del bonus "in corso d'opera" e mediante decretazione d'urgenza va infatti a ledere diritti costituzionali inviolabili di tutti quegli studenti che, in assoluta buona fede, hanno affrontato la prova selettiva nella certezza di poter contare su un bonus che dava loro vantaggio rispetto ad altri candidati: i punteggi bonus, infatti, erano stati ufficializzati dai siti del ministero, ovvero da University, e gli studenti si erano regolati di conseguenza.

Nella fattispecie poi davvero non emergono elementi dai quali poter dedurre una adeguata ponderazione e bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti: Quelli testé elencati infatti (parità di trattamento, imparzialità, buon andamento, legittimo affidamento e certezza del diritto), sono stati tutti sacrificati nella fattispecie sull'altare di una presunta iniquità e/o disparità di trattamento tra candidati – quella asseritamente derivante dal riconoscimento del cd bonus maturità - che, per i motivi anzidetti e per quelli di cui al successivo paragrafo, non aveva neppure fondamento.

Basti qui considerare che se in ossequio al principio costituzionale di valorizzazione del merito (artt. 33 e 34 Cost.) una legge dello Stato (D.Lgs 21/2008) ha riconosciuto misure premiali correlate al percorso di studi alle scuole superiori, tali misure per quanto perfettibili e/o migliorabili non possono additarsi certo come quelle discriminanti ed inique in un sistema di accesso a numero chiuso – quello che invece il Governo si guarda bene dal cancellare – il quale affida il destino e le aspettative di vita degli aspiranti medici ad un test unico nazionale di appena 100 minuti, affrontato vieppiù nelle condizioni familiari, di salute e personali più disparate per ciascun candidato (si pensi soltanto a chi quel giorno poteva essere influenzato o afflitto da un qualche lutto o ancora angustiato da problematiche familiari ecc.).

Dunque l'art. 20 del D.L. 104/2013 come formulato non è conforme anzitutto al generale canone della ragionevolezza.

Può essere utile ricordare, in proposito, che la giurisprudenza della Corte, in passato, era orientata nel senso di ricondurre il principio di ragionevolezza all'interno della previsione dell'art. 3 della Costituzione che afferma - come noto - il principio di uguaglianza; di modo che la norma irragionevole era costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Come conseguenza di siffatta impostazione era necessario, per accertare l'irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. *tertium comparationis*.

Una volta affrancato il principio di ragionevolezza sia dal principio di uguaglianza, sia dalla ricerca del *tertium comparationis*, la Corte ne ha poi potuto affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorchè la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente (sentenza n. 450/2000) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore (sentenza n. 416/2000).

Negli anni, poi, al canone della ragionevolezza la Corte è venuta aggiungendo, quali ulteriori criteri del giudizio di legittimità, il canone del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti ed il canone delle compatibilità finanziarie o di sistema.

Ebbene, nel caso di specie si assumono certamente violati l'art. 3 in relazione

all'97 Cost. ed alla legge 2 agosto 1999, n. 264 *“Norme in materia di accessi ai corsi universitari”* essendo la norma di cui all'art. 20 del DL 104/2013 intrinsecamente incoerente, contraddittorietà ed illogicità rispetto al contesto normativo preesistente e rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore sino ad oggi di premiare il merito scolastico attraverso il bonus maturità in oggetto (artt. 33 e 34 Cost. e D.Lgs 21/2008).

Sotto diverso profilo poi appare evidente la rilevata irragionevolezza della norma anche rispetto all'art. 3 della Costituzione. Risulta infatti macroscopica l'ingiustificabile disparità di trattamento che ne è derivata non soltanto tra candidati iscritti alle medesime prove d'accesso – i quali avevano adottato diverse “strategie di gara” tenuto conto proprio del cd bonus maturità – e tra le nuove leve rispetto agli studenti del passato (che per generazioni hanno sempre potuto svolgere le prove di ammissione ai corsi di laurea in un contesto di certezza giuridica su requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle prove e dei titoli), ma anche e soprattutto tra studenti e studenti nell'ambito della medesima tornata di prove selettive d'accesso alle facoltà cd a numero chiuso nell'a.a. 2013/2014.

Infatti, per la prova di ammissione al **corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese nell'a.a. 2013/2014**, tenutasi il 15 aprile 2013 negli atenei italiani e presso le sedi estere appositamente individuate dal DM 109/2013, il bonus legato alla valorizzazione del percorso scolastico (max 5 punti) è stato mantenuto anche all'indomani dell'entrata in vigore del DL 104/2013.

Ciò in quanto l'art. 20 del DL 104/2013 limita la propria sfera d'azione alle sole *procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto* e dunque non è applicabile a quella già conclusasi in primavera.

Eppure anche quest'ultima si era svolta con le medesime regole e riferimenti normativi – ivi compreso il riconoscimento del bonus legato al rendimento scolastico – poi recepiti anche dal DM 449/2013 per la regolamentazione delle prove d'accesso di settembre, ma quel che ne ha segnato il differente destino è dato dal puro caso di essersi la prima svolta ad aprile e non già, come invece tutte le altre, nel successivo mese di settembre, allorquando è entrato in vigore del DL 104/2013.

Volendo provare a darne una qualche spiegazione logica non può non giungersi alla conclusione che **a fronte di una sostanziale omogeneità delle posizioni in campo**, sono state solo ed unicamente ragioni di puro calcolo ed opportunismo politico (quello di evitare stravolgimenti ingestibili che ne sarebbero derivati per il corretto avvio dell'anno accademico 2013/2014) ad aver spinto il Governo a non toccare la procedura relativa alle prove di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese svoltesi in primavera anche presso sedi estere (..)

Ma appare evidente anche sotto tale angolo visuale che nella fattispecie non vi è alcun bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e che la norma di cui all'art. 20 del DL 104/2013 si appalesa come intrinsecamente incoerente, contraddittoria ed illogica rispetto al contesto normativo preesistente ed alla complessiva finalità perseguita dal legislatore sino ad oggi di premiare il merito scolastico (artt. 33 e 34 Cost. e D.Lgs 21/2008, oltre che lesiva dei diritti costituzionali di uguaglianza richiamati (art. 3 Cost.).

Ciò fermo, i principi di legalità, di certezza del diritto e di uguaglianza – che pure si assumono violati nella fattispecie - trovano espresso fondamento:

- nell'art. 1, secondo cui *“la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”*;
- nell'Art. 2, che impone alla Repubblica di riconoscere e garantire *“i diritti inviolabili dell'uomo”*;
- nell'art. 3, che sancisce che *“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”*, essendo *“compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale”* che possono limitare di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

In base al combinato disposto degli articoli testé richiamati, la Costituzione italiana è quindi incompatibile con qualsiasi deriva autoritaria e plebiscitaria che consenta alla maggioranza di alterare le regole del gioco e di calpestare l'uguaglianza ed i diritti dei singoli che vengono in contatto con l'Amministrazione, ed anzi impone alla Repubblica di proteggerli; di ciò è espressione l'art. 97, che assicura *“il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”* ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e dell'esigenza di tutela del singolo.

Quanto da ultimo al legittimo affidamento nello Stato, la sua tutela non è espressamente prevista né dalla nostra Costituzione né dai Trattati dell'Unione Europea, ma la Corte di Giustizia fin dalla decisione C – 12/77 del 3 maggio 1978 (Topfer), ha affermato che *“il principio di tutela dell'affidamento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario”* quale corollario del principio di certezza del diritto, riunendo le diverse esperienze europee in un sistema molto pragmatico, che a propria volta ha influenzato la giurisprudenza italiana mediante i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività amministrativa.

Nella fattispecie, per i motivi dedotti in premessa, sussistono gli elementi oggettivi, soggettivi e cronologici per il configurarsi del legittimo affidamento.

c) violazione artt. 3, 33, 34 Cost.

- Stabilisce l'art. 3 della Costituzione che *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

- L'art. 33 invece stabilisce che: *L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.*

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

- Infine l'art. 34 Cost. enuncia i seguenti principi: *La scuola è aperta a tutti.*

*L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.*

A mente dei richiamati principi costituzionali ci si domanda se potevano validamente giustificare un intervento (per giunta) irrimediabilmente tardivo come quello effettuato con il D.L. 104/2013, considerazioni basate sulla problematicità se non addirittura ingiustizia di un sistema premiale basato sul rendimento scolastico degli ultimi anni di studio. Ci si domanda in particolare se davvero possa risultare più equo, invece, un sistema che senza tenere conto degli sforzi compiuti negli studi superiori, affidi il destino degli aspiranti medici ad un test di appena 100 minuti, affrontato vieppiù nelle condizioni familiari, di salute e personali più disparate per ciascun candidato (si pensi soltanto a chi quel giorno poteva essere influenzato o afflitto da un qualche lutto o ancora angustiato da problematiche familiari ecc.) .

Con tutta l'avversione possibile della scrivente difesa per il sistema dell'accesso programmato e del cd numero chiuso nelle università italiane, si ritiene a ragion veduta che ai fini dell'ammissione alle università sia comunque più importante avere alle spalle un percorso scolastico di eccellenza piuttosto che saper rispondere, nel volgere di poco più di un'ora e nelle condizioni personali, fisiche e/o familiari più disparate, a 60 quesiti di cui alcuni davvero inconferenti ed oltremodo difficoltosi per ragazzi di appena 18/19 in media (si veda in particolare il quesito relativo al politico ed economista francese Dominique Strauss-Kahn ...) (v. doc.).

Ad ogni buon conto, in relazione ai diritti costituzionali di cui agli art. 33 e 34 Cost. si richiama la recente ordinanza n. 3541/2012 con la quale il **Consiglio di Stato** ha rinviato alla **Corte Costituzionale** la legge n. 264 del 1999 istitutiva del numero chiuso a livello nazionale nelle facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e per le c.d. Professioni sanitarie, per presunta violazione degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione, reputando che *“l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal*

numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante”.

Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi Voglia l'Ill.mo Tar adito rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.L. 104/2013 entrato in vigore il 12.9.2013, con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 33, 34, 71, 77, 97 Cost., nella parte in cui è stata disposta l'eliminazione del cd bonus maturità ai fini del punteggio per la graduatoria di accesso ai corsi di laurea a numero programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, anche per A.A. 2013/2014 ed a selezione in corso di svolgimento;

Nelle more del deposito risulta approvato dalla VII Commissione Cultura della Camera un emendamento al testo dell'art. 20 del DL 104/2013 che chiede l'ingresso in sovrannumero per gli studenti non ammessi ai corsi di laurea a numero chiuso che sarebbero rientrati in graduatoria se non fosse stato eliminato il bonus maturità. L'emendamento approvato, inoltre, lascia aperta la possibilità a coloro che sarebbero rientrati in graduatoria di iscriversi il prossimo anno accademico 2014-2015 riconoscendo i crediti acquisiti nelle materie congrue al corso di studi.

Questo il testo:

“1 - bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'a.a. 2013/2014 ai corsi universitari di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico secondo l'art. 10, comma 3, lettera b, del D. del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto è l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test di accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti

partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero all'anno accademico 2014/2015 al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da parte degli Atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai suddetti corsi in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del primo periodo del presente comma, possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli Atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. Ai fini del presente comma, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test di accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto del 12 giugno 2013.”

Ebbene, nelle more della conversione in legge, con le auspiccate modifiche, del d.l. 104/2013, si chiede all'Ill.mo TAR adito di ammettersi con riserva i suddetti ricorrenti ai corsi di laurea in *Medicina e Chirurgia* attivati dagli atenei prescelti nel medesimo a.a. 2013/2014, mediante immatricolazione, anche in sovrannumero, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi secondo il punteggio complessivo ottenuto dagli stessi tenuto conto della graduatoria di diritto che sarebbe conseguita dall'applicazione del suddetto decreto 449/2013 e secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test di accesso.

Per i suddetti motivi e per quelli che si diranno, la scrivente difesa formula le seguenti istanze:

ISTANZA ALL'ECC.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO DI CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE INTERINALE DA ADOTTARSI INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

Alla luce delle considerazioni che precedono (*fumus boni iuris*) e stante la evidente urgenza del caso dovuta alla **concreta necessità di partecipazione dei due studenti ai corsi universitari iniziati già da qualche settimana onde poter prepararsi al meglio in vista degli esami calendarizzati nell'ambito delle varie sessioni d'esame**, si chiede che l'Ill.mo Tar Lazio adito, nella prima Camera di Consiglio, disponga, nelle more della conversione in legge del d.l. 104/2013 con le auspiccate modifiche, per la sospensione:

- della graduatoria generale di merito nazionale per l'a.a. 2013/2014 pubblicata il giorno 30 settembre 2013 nella parte in cui i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaioni risultano ammessi rispettivamente con pt. 35,70 e con pt. 36,40 nonché del decreto ministeriale di approvazione della stessa;
- delle singole graduatorie di merito per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stilate dalle Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi (di estremi ignoti), nella parte in cui escludono dal novero dei candidati vincitori o prenotati i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaioni;
- di ogni altro decreto e/o regolamento atto e/o atto, presupposto, connesso e conseguente anche se ignoto ai ricorrenti

e, per l'effetto, ammettere ammettersi con riserva i suddetti ricorrenti ai corsi di laurea in *Medicina e Chirurgia* attivati dagli atenei prescelti nel medesimo a.a. 2013/2014, mediante immatricolazione, anche in sovrannumero, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi secondo il punteggio complessivo ottenuto dagli stessi tenuto conto della graduatoria di diritto che sarebbe conseguita dalla piena applicazione del suddetto decreto 449/2013 e secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test di accesso.

IN OGNI CASO

**ISTANZA ALL'ECC.MO TAR LAZIO DI CONCESSIONE DI SOSPENSIVA
EX ART. 55 C.P.A.**

Alla luce delle considerazioni che precedono (*fumus boni iuris*) e stante la evidente urgenza del caso dovuta alla **concreta necessità di partecipazione dei**

due studenti ai corsi universitari iniziati già da qualche settimana onde poter prepararsi al meglio in vista degli esami calendarizzati nell'ambito delle varie sessioni d'esame, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nelle more della conversione in legge del d.l. 104/2013 con le auspiccate modifiche, voglia disporre la sospensione:

- della graduatoria generale di merito nazionale per l'a.a. 2013/2014 pubblicata il giorno 30 settembre 2013 nella parte in cui i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori risultano ammessi rispettivamente con pt. 35,70 e con pt. 36,40 nonché del decreto ministeriale di approvazione della stessa;
- delle singole graduatorie di merito per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stilate dalle Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi (di estremi ignoti), nella parte in cui escludono dal novero dei candidati vincitori o prenotati i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori;
- di ogni altro decreto e/o regolamento atto e/o atto, presupposto, connesso e conseguente anche se ignoto ai ricorrenti

e, per l'effetto:

- ammettersi con riserva i suddetti ricorrenti ai corsi di laurea in *Medicina e Chirurgia* attivati dagli atenei prescelti nel medesimo a.a. 2013/2014, mediante immatricolazione, anche in sovrannumero, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi secondo il punteggio complessivo ottenuto dagli stessi tenuto conto della graduatoria di diritto che sarebbe conseguita dall'applicazione del suddetto decreto 449/2013 e secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test di accesso.

in subordine, ordinare alle amministrazioni convenute di disporre per la riconvocazione della Commissione Esaminatrice c/o Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il concorso pubblico per esami a n. 220 posti per l'ammissione al corso di laurea magistrale a Ciclo Unico in *Medicina e Chirurgia* ed in *Odontoiatria e Protesi Dentaria*, in persona del Presidente pro tempore, onde consentire ai ricorrenti la ripetizione della prova selettiva, accantonando nelle more n. 2 posti fra quelli disponibili per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e Chirurgia attivati nelle sedi universitarie prescelte.

In via ulteriormente gradata

- invalidare per inopportunità sopravvenuta l'intera procedura selettiva avviata dal D.M. 449/2013 nonché tutti gli atti, precedenti e successivi, ivi compresi:

1. la graduatoria generale nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 30 settembre 2013 secondo il codice identificativo della prova sul sito istituzionale del MIUR <http://accessoprogrammato.miur.it>
2. le singole graduatorie di merito per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stilate dalle Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi (di estremi ignoti), nella parte in cui escludono dal novero dei candidati vincitori o prenotati i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori;
3. gli elenchi dei nominativi di coloro che risultano *assegnati e/o prenotati* ai corsi di laurea magistrale in *Medicina e Chirurgia* ed in *Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.s. 2013/2014* presso le Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore come sopra legittimato

CHIEDE

Che l'Ill.mo Presidente del TAR Lazio o della sezione cui è assegnato il presente ricorso, voglia:

in via provvisoria con misura cautelare monocratica ed inaudita altera parte:

a) In attesa della decisione cautelare collegiale e nelle more della conversione del decreto legge 104/2013, disporre con decreto motivato la sospensione dei provvedimenti impugnati e segnatamente

- della graduatoria generale di merito nazionale per l'a.a. 2013/2014 pubblicata il giorno 30 settembre 2013 nella parte in cui i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori risultano ammessi rispettivamente con pt. 35,70 e con pt. 36,40 nonché del decreto ministeriale di approvazione della stessa;

- delle singole graduatorie di merito per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stilate dalle Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi (di estremi ignoti), nella parte in cui escludono dal novero dei candidati vincitori o prenotati i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori;

- di ogni altro decreto e/o regolamento atto e/o atto, presupposto, connesso e conseguente anche se ignoto ai ricorrenti

b) per l'effetto, ammettersi con riserva i suddetti ricorrenti ai corsi di laurea in *Medicina e Chirurgia* attivati dagli atenei prescelti nel medesimo a.a. 2013/2014, mediante immatricolazione, anche in sovrannumero, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi secondo il punteggio complessivo ottenuto dagli stessi tenuto conto della graduatoria di diritto che sarebbe conseguita dall'applicazione del suddetto decreto 449/2013 e secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test di accesso.

CHIEDE ALTRESI'

Che l'Ill.mo TAR adito, in composizione collegiale, voglia

1. in via cautelare,

a) previo accertamento del dedotto fumus e del periculum ed in attesa della decisione nel merito, **sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati** ed in particolare:

- della graduatoria generale di merito nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia nell'a.a. 2013/2014, pubblicata il giorno 30 settembre 2013, nella parte in cui i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori risultano inseriti rispettivamente con pt. 35,70 e con pt. 36,40 nonché del decreto ministeriale di approvazione della stessa;

- delle singole graduatorie di merito per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stilate dalle Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi (di estremi ignoti), nella parte in cui escludono dal novero dei candidati vincitori o prenotati i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori;

- di ogni altro decreto e/o regolamento atto e/o atto, presupposto, connesso e conseguente anche se ignoto ai ricorrenti

b) per l'effetto, ammettersi con riserva i suddetti ricorrenti ai corsi di laurea in *Medicina e Chirurgia* attivati dagli atenei prescelti nel medesimo a.a. 2013/2014, mediante immatricolazione, anche in sovrannumero, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi secondo il punteggio complessivo ottenuto dagli stessi tenuto conto della graduatoria di diritto che sarebbe conseguita dall'applicazione del suddetto decreto 449/2013 e secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test di accesso.

in subordine, ordinare alle amministrazioni convenute di disporre per la riconvocazione della Commissione Esaminatrice c/o Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il concorso pubblico per esami a n. 220 posti per l'ammissione al corso di laurea magistrale a Ciclo Unico in *Medicina e Chirurgia* ed in *Odontoiatria e Protesi Dentaria*, in persona del Presidente pro tempore, onde consentire ai ricorrenti la ripetizione della prova selettiva già svolta dagli stessi il giorno 9.9.2013, accantonando, nelle more, n. 2 posti fra quelli disponibili per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e Chirurgia attivati nelle sedi universitarie prescelte.

In via ulteriormente gradata

- invalidare per inopportunità sopravvenuta l'intera procedura selettiva avviata dal D.M. 449/2013 nonché tutti gli atti, precedenti e successivi, ivi compresi:

1. la graduatoria generale nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 30 settembre 2013 secondo il codice identificativo della prova sul sito istituzionale del MIUR <http://accessoprogrammato.miur.it>
2. le singole graduatorie di merito per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stilate dalle Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi (di estremi ignoti), nella parte in cui escludono dal novero dei candidati vincitori o prenotati i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori;
3. gli elenchi dei nominativi di coloro che risultano *assegnati e/o prenotati* ai corsi di laurea magistrale in *Medicina e Chirurgia* ed in *Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.s. 2013/2014* presso le Facoltà di Medicina delle Università di

Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi;

2. nel merito

a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità, invalidità, illegittimità e comunque inefficacia:

- della graduatoria generale di merito nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia l'a.a. 2013/2014, pubblicata il giorno 30 settembre 2013, nella parte in cui i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori risultano inseriti rispettivamente con pt. 35,70 e con pt. 36,40 nonché del decreto ministeriale di approvazione della stessa;
- delle singole graduatorie di merito per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stilate dalle Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi (di estremi ignoti), nella parte in cui escludono dal novero dei candidati vincitori o prenotati i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaiori;
- di ogni altro decreto e/o regolamento atto e/o atto, presupposto, connesso e conseguente anche se ignoto ai ricorrenti

b) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità, invalidità, illegittimità e comunque inefficacia di tutti gli atti, precedenti e successivi, comunque collegati a quelli impugnati in via principale anche se ignoti alle ricorrenti, perché affetti da violazione di legge ed eccesso di potere per le ragioni testé dedotte;

c) per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute di:

- integrare il punteggio del test svolto dai ricorrenti lo scorso 9 settembre 2013 con il punteggio loro spettante per valutazione del percorso scolastico (9 pt. per Gaia Omobono e 8 pt. per Filippo Colaiori) previsto dal D.Lgs 21/2008, dal DM 449/2013 e dal decreto rettoriale Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" n. 2070 del 24 giugno 2013;
- ammettersi i suddetti ricorrenti ai corsi di laurea in *Medicina e Chirurgia* attivati

dagli atenei prescelti nel medesimo a.a. 2013/2014, mediante immatricolazione, anche in sovrannumero, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi secondo il punteggio complessivo ottenuto dagli stessi tenuto conto della graduatoria di diritto che sarebbe conseguita dall'applicazione del suddetto decreto 449/2013 e secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test di accesso.

in subordine

- per gli stessi motivi ordinare alle amministrazioni convenute di disporre per la riconvocazione della Commissione Esaminatrice c/o Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il concorso pubblico per esami a n. 220 posti per l'ammissione al corso di laurea magistrale a Ciclo Unico in *Medicina e Chirurgia* ed in *Odontoiatria e Protesi Dentaria*, in persona del Presidente pro tempore, onde consentire ai ricorrenti la ripetizione della prova selettiva, accantonando nelle more n. 2 posti fra quelli disponibili per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e Chirurgia attivati nelle sedi universitarie prescelte;

In via ulteriormente gradata

- invalidare per inopportunità sopravvenuta l'intera procedura selettiva avviata dal D.M. 449/2013 nonché tutti gli atti, precedenti e successivi, ivi compresi:

1. la graduatoria generale nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 30 settembre 2013 secondo il codice identificativo della prova sul sito istituzionale del MIUR <http://accessoprogrammato.miur.it>

2. le singole graduatorie di merito per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stilate dalle Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi (di estremi ignoti), nella parte in cui escludono dal novero dei candidati vincitori o prenotati i ricorrenti Gaia Omobono e Filippo Colaioni;

3. gli elenchi dei nominativi di coloro che risultano *assegnati e/o prenotati* ai corsi di laurea magistrale in *Medicina e Chirurgia* ed in *Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.s. 2013/2014* presso le Facoltà di Medicina delle Università di Roma - Tor Vergata, Roma – La Sapienza (Policlinico, S. Andrea, Polo Pontino), Chieti, L'Aquila, Pisa, Bologna, Molise, Perugia, Siena, Milano, Varese Insubria nonché dei decreto rettoriali di approvazione degli stessi;

in ogni caso e per quanto occorrer possa - rilievo di incostituzionalità

Voglia l'Ill.mo Tar Lazio adito rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.L. 104/2013 entrato in vigore il 12.9.2013 – che ha abrogato l'art. 4 del D.Lgs 21/2008 - , con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 33, 34, 71, 77, 97 Cost., nella parte in cui è stata disposta l'eliminazione del cd bonus maturità (i.e. valutazione dei percorsi scolastici) ai fini del punteggio per la graduatoria di accesso ai corsi di laurea a numero programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, anche per A.A. 2013/2014 ed a selezione di accesso alle università italiane a numero programmato, in pieno corso di svolgimento

d) con ogni ulteriore pronuncia consequenziale o necessaria ad assicurare gli effetti della emananda sentenza;

- spese e competenze di causa integralmente rifuse;

Il contributo unificato dovuto per la presentazione del presente ricorso è pari ad € 650,00

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

In via istruttoria

Qualora l'Ill.mo Tar adito non ritenga manifestamente infondati i rilievi di incostituzionalità sollevati, voglia se del caso disporre per la chiamata in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Si allegano i seguenti documenti in copia:

- 1) Decreto MIUR 12 giugno 2013 n. 449 avente ad oggetto *Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014* pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.152 del 1-7-2013;
- 2) Decreto MIUR 23 luglio 2013 n. 652 di *Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a.2013/2014* ed allegate tabelle

- 3) bando di concorso - Decreto Rettoriale Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" n. 2070 del 24 giugno 2013 avente ad oggetto test selettivi per *ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46)*
- 4) prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in *Medicina e Chirurgia* ed in *Odontoiatria e Protesi Dentaria* recante i test somministrati ai candidati;
- 5) risultati del test di ammissione per Gaia Omobono;
- 6) risultati dei test di ammissione per Filippo Colaiori;
- 7) stralcio graduatoria generale nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 30 settembre 2013 secondo il codice identificativo della prova sul sito istituzionale del MIUR <http://accessoprogrammato.miur.it> recante posizione e punteggio dei ricorrenti;
- 8) stralcio graduatoria generale nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 30 settembre 2013 secondo il codice identificativo della prova sul sito istituzionale del MIUR <http://accessoprogrammato.miur.it> recante posizione e punteggio dei ultimi aventi diritto all'ammissione ai corsi in relazione ai posti disponibili per Medicina e Chirurgia;
- 9) certificazione rilasciata dall'ITIS Cannizzaro di Colleferro sul Diploma Scientifico conseguito da Gaia Omobono nell'a.s. 2011/2012;
- 10) certificazione rilasciata dal Liceo Statale Marconi di Colleferro sul Diploma Scientifico conseguito da Filippo Colaiori nell'a.s. 2011/2012;
- 11) Decreto MIUR n. 109/2013;
- 12) Nota MIUR pubblicata sul sito istituzionale del MIUR <http://accessoprogrammato.miur.it> all'indomani dell'entrata in vigore del DL 104/2013;

Albano Laziale, li 24 ottobre 2013

Avv. Gianluca Magnani

